



Comune di Cassino

Proposta nr. 552 Del 16/04/2026 -
Num. settoriale 159

Determinazione nr. 921 del 20/04/2026

AREA FINANZIARIA

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2026.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico degli Enti Locali»;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la delibera di G.C. n. 46 del 04/02/2025 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 09/2022, con l'aggiornamento dell'articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa dell'Ente;

Visto la delibera di G. C. n. 539 dell'11.11.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028. Presentazione al Consiglio Comunale";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 171 del 05.12.2025 di approvazione del DUP 2026/2028;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 181 del 22.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP e del Bilancio di Previsione 2026/2028;

Visto il P.I.A.O. 2026/2028 approvato con Delibera di G.C. n. 36 del 29/01/2026;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e organismi strumentali;

Considerato che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le risorse che costituiscono il Fondo risorse decentrate risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate così come accertate nel bilancio di previsione corrente esercizio

Visti:

l'art. 79 del CCNL 2019-2021 per il personale del comparto Funzioni locali sottoscritto il 16/11/2022, il quale prevede:

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di

cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni,

anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art.16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo;

- l'art. 58 del CCNL 2022-2024 per il personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026, il quale recita:

1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.

3. Le risorse stanziati ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022.

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 17/03/2026, avente ad oggetto “Composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo decentrato – anno 2026”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/04/2026, recante indirizzi per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, relativo al personale non dirigente, nonché direttive per la contrattazione decentrata integrativa;

Preso atto che, con la citata deliberazione n. 138/2026, la Giunta Comunale ha fornito, in particolare, i seguenti indirizzi per la costituzione del Fondo:

• parte stabile:

1. applicazione dell'incremento pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 23/02/2026;

2. riduzione della parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022, per effetto del conglobamento dell'indennità di comparto nel trattamento fondamentale, ai sensi dell'art. 60 del CCNL 23/02/2026, anche in conformità alle indicazioni fornite dall'ARAN;

- parte variabile:

1. inclusione, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. a), del CCNL 16/11/2022, delle risorse destinate al pagamento degli incentivi tecnici per la progettazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura corrispondente alle necessità dell'Ente, nonché delle risorse destinate ai compensi per il censimento ISTAT;
2. inclusione, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16/11/2022, delle risorse residue del contributo erogato con decreto n. 138-1/2024 dal Dipartimento per la trasformazione digitale, tramite il portale "PA Digitale 2026", in risposta all'avviso relativo alla Misura 1.4.4 per l'estensione dell'utilizzo dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'adesione allo stato civile digitale (ANSC), nei limiti accertati al bilancio dell'Ente, da destinare a finalità premiali del personale dipendente.

Visto altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 10/04/2026, recante le linee di indirizzo per l'incremento del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025 (c.d. "Decreto PA");

Premesso che la suddetta deliberazione ha previsto, in particolare, la possibilità di procedere all'incremento della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025;

Preso atto che, ai fini dell'incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente, si può procedere ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, fino al raggiungimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del medesimo Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e comunque rapportata alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamato l'art. 14, comma 1-bis, del suddetto D.L. 25/2025, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali"*;

Preso atto che possono procedere all'incremento del Fondo risorse decentrate, solo gli Enti che si trovano al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1, del DPCM 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui al protocollo n. 175706 del 27 giugno 2025 ad oggetto *"Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla"*

legge n. 69 del 9 maggio 2025. *Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.*”

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione, come da delibera di G. C. n. 138 del 10.04.2026, avvalersi della facoltà di cui all'art. 14, comma 1-bis, sopra richiamato, nel rispetto dei limiti previsti dal vigente quadro normativo sopra riportato;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1-bis, disposizione aggiunta dalla Legge di conversione, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”*;

Tenuto conto che la spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali risulta pari ad euro 2.758.207,39 e che, pertanto, la soglia massima di incidenza della componente stabile del Fondo maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, risulta pari ad euro: 1.323.939,55 (48%);

Preso atto che gli enti possono avvalersi della suddetta facoltà, in deroga al limite relativo al trattamento economico accessorio del personale ex articolo 23, comma 2, del D.L.gs. n. 75/2017, ma nel rispetto di quanto segue:

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 34/2019 (capacità assunzionali dell'Ente in base alla fascia demografica di appartenenza) e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverano dall'organo di revisione;
- nel rispetto del vincolo di contenimento della spesa complessiva del personale ex art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006;

Determinato come segue l'incremento massimo teorico che l'Ente potrebbe applicare alla Parte Stabile del Fondo risorse decentrate, tenendo in considerazione i valori del Fondo risorse decentrate 2025:

CALCOLO POSSIBILE INCREMENTO ANNUO DAL 2025:			
TAB	2.758.207,39 €		
SPESA ANNO 2023 PER STIPENDI TABELLARI AREE PROFESSIONALI (**)	48% (MAX)		
2.758.207,39	1.323.939,55		
	formula		
CS	E.Q.		
FONDO PARTE STABILE ANNO 2025 (al netto decurtazione per il rispetto del limite ex art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017)	RISORSE EQ ANNO 2025	TOTALE	POSSIBILE INCREMENTO ANNUO DAL 2025
562.599,27	160.728,45	723.327,72	600.611,83

Dato atto che:

- il regime assunzionale per i Comuni è attualmente disciplinato dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e dal relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020;
- l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, nella parte in cui detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, al comma 2 stabilisce: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a*

carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, [...] sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. [...] I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. “

- il DPCM del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 2020, “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con la tabella contenuta all’art. 4, individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti secondo le definizioni di cui all’art. 2 del medesimo DPCM e che, per il Comune di Cassino, è la seguente:

Popolazione al 31.12.2025		35.522
Fascia di riferimento	F	
Valore 1° soglia	27,0%	
Valore 2° soglia	31,0%	

- al fine di individuare il regime applicabile a questo Ente, è in primo luogo necessario determinare il rapporto tra spesa di personale rispetto alle entrate correnti, alla luce di quanto stabilito dal decreto e dalla successiva circolare esplicativa;
- sulla base di quanto sopra esposto ed in applicazione del DPCM 17/03/2020 il Comune di Cassino, aggiornando il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti con l’ultimo consuntivo approvato in riferimento all’art. 33 D.L. 34/2019 ed art. 1 e 2 DM 17/03/2020 (anno 2024) registra, allo stato, un valore pari al 16,49%, inferiore al valore soglia del 27%;
- la differenza tra il valore soglia (27%) e la percentuale derivante dal rapporto della spesa del personale e le entrate (16,49%), potrà essere utilizzata solo qualora risulti inferiori al limite di spesa massima prevista dalla precedente rispetto alla spesa del personale del 2018, altrimenti sarà utilizzato quest’ultimo limite finanziario che, nel caso di specie, è il seguente:

Percentuale massima incremento spesa triennio 2026/2028 (27%)	
Spesa di personale da rendiconto 2024	5.778.961,53 €
Incremento massimo	4.557.797,52 €

Pertanto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del DPCM 17 marzo 2020, il Comune di Cassino, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa

complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del medesimo DPCM, pari a complessivi euro 4.557.797,52;

Verificato che l'incremento della componente stabile del Fondo di € 160.000,00 garantisce il rispetto della sostenibilità finanziaria della spesa di personale definita mediante i valori soglia individuati dai decreti attuativi dell'art. 33 D.L. 34/2019, in quanto il valore soglia risultante dal P.I.A.O. 2026- 2028 (ossia il limite di spesa per il personale 2026) di € 10.336.759,05 è inferiore alla spesa prevista per il personale 2026, maggiorata dell'incremento del fondo e tenuto conto degli oneri riflessi al netto dell'IRAP;

Tenuto conto che secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 3 lett. b) della richiamata circolare della RGD, *“in linea con i richiamati indirizzi della giurisprudenza contabile le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 bis, D.L. 25/2025, vanno considerate ai fini dell'aggregato “spese di personale” di cui all'art. 1, commi 557 e ss. della legge n. 296 del 2006”*;

Verificato che l'incremento di € 160.000,00 non comporta il superamento della spesa massima potenziale di personale imposta dall'art. 1 comma 557 L. 296/2006, che sulla base delle previsioni contenute nel PIAO 2026-2028, approvato con D.G.C. n. 36 del 29.01.2026, ammonta ad € 6.887.778,80 e permane, anche a seguito del suddetto incremento;

Verificate le disponibilità di Bilancio dell'Ente e nel rispetto dei relativi vincoli, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della spesa, si incrementa la parte stabile del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2026, per un importo pari a € 160.000,00, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025;

Considerato che nei su richiamati documenti di programmazione è attestato il rispetto dei vincoli di bilancio e dei vincoli inerenti alla spesa di personale;

Ritenuto, per tutto quanto sopra indicato, di procedere, ai sensi della normativa sopra richiamata, all'incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente, per un importo pari ad € 160.000,00, corrispondente al 5,80% della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 (pari ad € 2.758.207,39) per gli stipendi tabellari delle aree professionali;

Vista la Legge n. 69 del 09.05.2025, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 25 del 14.03.2025 (testo coordinato⁹, recante: “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (cd. “Decreto PA 2025”));

Dato atto che il Comune di Cassino ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2018;

Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, che si quantifica in € 85.317,00;

Vista la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che l'ammontare della decurtazione “permanente” debba essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Preso atto che il Comune di Cassino ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2015;

Visto:

- la determinazione n. 2471 del 29/12/2016, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2016;
- la determinazione n. 1648 del 28/11/2019, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2019;
- la determinazione n. 612 del 15/04/2020, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2020;
- la determinazione n. 1666 del 11.08.2021 e n. 2408 del 22.11.2021 dell'area finanziaria si è provveduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021;
- la determinazione n. 1606 del 4.08.2022 di costituzione del fondo anno 2022;
- la determinazione n. 1004 del 27/04/2023 di costituzione del fondo anno 2023, aggiornato con successiva determinazione n. 2832 del 22.12.2023;
- la determinazione n. 1185 del 23/04/2024 di costituzione del fondo anno 2024, aggiornato con successiva determinazione n. 2650 del 18.10.2024;
- la determinazione n. 734 del 20/03/2025 di costituzione del fondo anno 2025, integrata con successiva determinazione n. 1216 del 20.05.2025;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione, di cui all'art. 16, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

Visto l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

Rilevato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

Dato atto che il personale in servizio all'01.01.2026 risulta inferiore al personale in servizio alla data del 31.12.2018, come attestato dal Conto annuale 2018 agli atti dell'ufficio Personale;

Visto l'art. 60 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026, il quale prevede che, con decorrenza 1° gennaio 2026, parte delle indennità di comparto (tabella C, colonna 2 e colonna 3) sono conglobate nello stipendio tabellare;

Considerato che, con la stessa decorrenza, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C, di cui al CCNL 23/02/2026, computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento;

Preso atto che la suddetta riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025, continuando ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto di tali discipline;

Visti gli allegati schemi di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 59 del CCNL 2022-2024 per il personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026 per l'anno 2026 predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, come di seguito indicati:

- **Allegato A** costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2026, comprensivo dell'incremento della parte stabile pari a Euro 160.000,00;
- **Allegato B** controllo limite fondo art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017;

- **Allegato C** totale costituzione fondo al netto delle riduzioni;

Tenuto conto altresì che il fondo 2026 rispetta la previsione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

Visto l'art. 79, comma 1, lett. 2), CCNL 2019/2021 il quale prevede che l'importo del Fondo Risorse è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere retroattivamente dal 01.01.2021;

Visto che in base all'art. 59, comma 1, del CCNL 2022/2024 sono in corso di determinazione le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente, nonché le risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.200 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, che saranno quantificate con successivo atto;

Visto il Decreto Sindacale n. 34/2024 che attribuisce l'incarico di Dirigente *ad interim* dell'Area Finanziaria al Segretario Generale ai sensi degli artt. 107 e 109 del t.u.e.l.;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento degli uffici e servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali e Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 23.02.2026 ed i precedenti nelle parti ancora vigenti;
- l'art. 14 comma 1 bis del D.L. n. 25/2025;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **La premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** della Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 10/04/2026, recante le linee di indirizzo per l'incremento della parte stabile del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025;
3. **Ritenuto** di procedere, anche in applicazione dell'indirizzo di cui al precedente punto 2, all'incremento della parte stabile del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente per un importo pari a € 160.000,00, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025, fino al raggiungimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del medesimo Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e rapportata alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;
4. **Di prendere atto** della Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/04/2026, recante le linee di indirizzo per la costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2026 del personale non dirigente dell'Ente;
5. **Di costituire** il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019–2021 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022, come integrato dall'art. 58 del CCNL 2022–2024 del medesimo comparto, sottoscritto in data 23/02/2026, da destinare, per l'anno 2026, agli utilizzi previsti dall'art. 59 del citato CCNL 2022–2024, per un importo complessivo pari a **€uro 1.070.535,81**, come da prospetto allegato sub A) - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione-, di cui **€uro 708.617,58** per la parte stabile (comprensiva dell'incremento di € 160.000,00) ed **€uro 361.918,23** per la parte variabile.
6. **Di dare atto che** la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026, di cui al punto precedente, tiene conto delle decurtazioni permanenti, compresa l'importo di **€uro 14.014,80**, a seguito del conglobamento di quota parte dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare, ai sensi dell'art. 60 del CCNL 23/02/2026;
7. **Di dare atto che** la costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2026 rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, tenuto conto dell'adeguamento

previsto dall'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. e di quanto previsto dall'art. 60, comma 5, del CCNL 23/02/2026, così come risulta dall'allegato prospetto B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

8. **Di dare atto che** la predetta verifica andrà ripetuta anche al termine dell'esercizio, a seguito di ricalcolo del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;
9. **Di dare atto che** a decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL;
10. **Di dare atto** che il fondo 2026 è pari ad **€uro 1.070.535,81 (unmilionesettantamila cinquecentotrentacinque/81)** come risulta dal prospetto **allegato C** (Totale costituzione fondo al netto delle riduzioni di legge), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
11. **Di dare atto** che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2026, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022;
12. **Di approvare** i seguenti allegati:
 - Allegato A** costituzione Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2026, comprensivo dell'incremento della parte stabile pari a €uro 160.000,00;
 - Allegato B** controllo limite fondo art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017;
 - Allegato C** totale costituzione fondo al netto delle riduzioni;
13. **Di dare atto** che le risorse residue dell'anno 2025, da riportare in aumento del fondo 2026, saranno approvate con successivo proprio atto;
14. **Di dare atto** altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2026/2028 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557 o 562, L. 296/2006 e s.m.i.);
15. **Di rinviare** a successivo atto la determinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2026, calcolate ai sensi dell'art. 59, comma 1, del CCNL 2022-2024 per il personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026, da destinare agli utilizzi previsti dall'art. 59, comma 2, del CCNL 2022-2024 per il personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026, secondo i criteri previsti nel contratto collettivo integrativo vigente;
16. **Di trasmettere** copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, e al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere;
17. **Di attestare** la correttezza del presente atto in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL 267/2000;
18. **Di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario Titolare di incarico E.Q.

Dott.ssa M. Luisa Pignatelli

IL DIRIGENTE

Dott. Pasquale Loffredo



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 552**

Settore Proponente: **AREA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2026.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/04/2026

Il Responsabile di Settore
Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 552**

Settore Proponente: **AREA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2026.**

Nr. adozione settore: **159** Nr. adozione generale: **921**

Data adozione: **20/04/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/04/2026

Il Responsabile di Settore
Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/04/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 921 del 20/04/2026

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2026.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 20/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO